



## **Modulo Terremoto Locatario**

Appendice  
alle Condizioni di Assicurazione  
della polizza XME Protezione  
**Edizione luglio 2020**

Edizione luglio 2020

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

## Modulo Terremoto Locatario

---






Caro Cliente,

il Modulo **Terremoto Locatario** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 14) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Terremoto Locatario** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.  
I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com) e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato

# Indice

PREMESSA

## SEZIONE II - MODULO TERREMOTO LOCATARIO

### NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 11
Art.1.1 Terremoto Locatario	Pag. 1 di 11
Art.2. CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 2 di 11
Art. 2.1 Terremoto Locatario	Pag. 2 di 11
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 2 di 11
Art. 3.1 Terremoto Locatario	Pag. 2 di 11
Art.4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 11
Art.5. RINUNCIA ALLA RIVALSA	Pag. 3 di 11
Art.6. DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI	Pag. 3 di 11
Art.7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 11
Art. 7.1 Carenze	Pag. 4 di 11
Art.8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO	Pag. 4 di 11
Art.9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 4 di 11
Art.10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	Pag. 4 di 11
Art. 10.1 Aggravamento e riduzione del rischio	Pag. 4 di 11
Art. 10.2 cambio dell'abitazione, trasloco	Pag. 4 di 11

## SEZIONE III - MODULO TERREMOTO LOCATARIO

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

Art.11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	<b>Pag. 5 di 11</b>
Art. 11.1 Denuncia del sinistro	Pag. 5 di 11
Art.11.2 Procedure per la valutazione del danno	Pag. 5 di 11
Art.11.3 Mandato dei periti	Pag. 6 di 11
Art.11.4 Determinazione del danno	Pag. 6 di 11
11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)	Pag. 6 di 11
11.4.2 Primo rischio assoluto	Pag. 6 di 11
Art. 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 6 di 11
Art.13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 7 di 11
Art. 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 7 di 11

## GLOSSARIO

**Pag. 8 di 11**

## ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI

**Pag. 11 di 11**


## PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo **TERREMOTO LOCATARIO** (d'ora in poi il Modulo) rivolte al locatario dell'abitazione che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il Modulo è acquistabile a condizione che sia attivo il Modulo Copertura Casa Locatario. La modifica delle coperture deve risultare da apposita Appendice Contrattuale sottoscritta dalla Compagnia e dal Cliente. Tale modifica sarà possibile solo se la versione del Modulo, per come identificata dai codici riportati nella pagina di copertina del presente documento, viene ancora commercializzata al momento della richiesta.

### NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

## SEZIONE II - MODULO TERREMOTO LOCATARIO



**NON DIMENTICHI**  
di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé o per conto di altri assicurati** la seguente garanzia:

- **Terremoto Locatario**

#### Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture.

### ARTICOLO 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario

#### Art. 1.1 Terremoto locatario

La Compagnia paga, in base alla **somma assicurata e nei limiti indicati** nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti causati al Contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:

- Terremoto
- Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto

solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

#### Da sapere

In caso di terremoto il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza.

Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle le aree interessate.

Inoltre, la Compagnia paga anche somme superiori rispetto a quelle fissate dal modulo di polizza o dall'Appendice Contrattuale per il Contenuto purché legate agli eventi Terremoto, Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto, per spese di:

- demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, **fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**
- pernottamento in altro alloggio **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro**
- rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze **fino al massimo di 5.000 euro per sinistro**

- d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti **fino al massimo di 1.000 euro** per sinistro.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nel periodo di copertura.

La garanzia è prestata **a primo rischio assoluto**.

## ARTICOLO 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 2.1 Terremoto locatario

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina
- 2) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- 3) ad abitazioni realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) ovvero in violazione di diritti altrui (non a norma)
- 4) ad abitazioni in corso di costruzione e/o che versino in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- 5) indiretti o consequenziali
- 6) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se gli fenomeni risultino originati dagli eventi coperti
- 7) causati da sovraccarico di neve o fenomeno elettrico
- 8) a beni mobili all'aperto
- 9) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
- 10) da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili a mancanze di qualsiasi genere
- 11) ad abitazioni possedute da Associazioni, Società, Imprese, Istituti, Enti pubblici
- 12) ai veicoli soggetti ad immatricolazione.

**trasudamento:** si intende una lenta uscita di liquido in minutissime gocce

**consequenziali:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti

**mobili all'aperto:** si intendono i beni mobili all'aperto non custoditi all'interno dei fabbricati, come ad esempio attrezzature, bici, gazebo

## ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

### Art. 3.1 Terremoto locatario

Per i danni al contenuto la Compagnia paga **fino all'80% della somma assicurata** per annualità di polizza.

L' indennizzo si calcola **detraendo una franchigia pari al 10% della somma assicurata** per il contenuto per singolo sinistro.

In caso di danni al contenuto, per cose speciali, valori ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di *leasing*, la Compagnia paga **al massimo il 50% della somma assicurata** per sinistro e per annualità di polizza.

Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, sono rimborsate **fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**.



## TERREMOTO

### Esempio n. 1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 10.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della franchigia al danno: danno 10.000 euro - franchigia 3.000 euro = 7.000 euro
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 7.000 euro

### Esempio n. 2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:

- Somma Assicurata 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 28.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della Franchigia al danno: danno 28.000 - franchigia 3.000 euro = 25.000 euro
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 24.000 euro

## ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo Locatario dell'Abitazione sono valide in **Italia**.

## ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalersi nei confronti:

- dell'Assicurato/Cliente
- delle persone ospitate dall'Assicurato/Cliente
- delle persone di cui l'Assicurato/Cliente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti
- dei familiari dell'Assicurato/Cliente che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo

## ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.-come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione da parte del Cliente o dell'Assicurato di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.

In ogni caso, alla Compagnia potrà richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

## ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Ferme le carenze di cui al successivo art. 7.1, le coperture cominciano **alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza** o nell'**Appendice Contrattuale**, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.

In caso di **tacito rinnovo alla scadenza della polizza**, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

**Art. 7.1 Carenze**

**La copertura della garanzia Terremoto non opera nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza del Modulo o dell'Appendice contrattuale.**

Se il Cliente aumenta la somma assicurata la variazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data dell'operazione. Nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza dell'operazione, pertanto, in caso di sinistro indennizzabile la Compagnia paga nei limiti della somma assicurata precedente alla data dell'operazione.

**ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO**

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.

In tal caso la volontà del Cliente di accettare il nuovo premio è espressa versando la rata di premio alla data di scadenza della polizza, dietro rilascio di apposita documentazione da parte della Compagnia.

In alternativa, entro la scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.

In tal caso, le coperture del Modulo Terremoto Locatario e se acquistato del Modulo Alluvione Locatario finiscono alla data di scadenza della polizza e vengono rinnovati tacitamente solo gli altri Moduli della polizza eventualmente in essere.

**ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di assicurazione, se nascono controversie sull'ammontare del danno il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell'Articolo 11.2 "Procedure per la valutazione del danno".

La richiesta va inviata a:

Intesa Sanpaolo Assicura  
Ufficio Sinistri  
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino  
oppure all'indirizzo e-mail [comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com](mailto:comunicazioni@pec.intesansanpaoloassicura.com)  
o al numero di fax +39 011.093.10.62.

**ARTICOLO 10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO****Art.10.1 AGGRAVAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO**

**Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**Art. 10.2 CAMBIO DELL'ABITAZIONE, TRASLOCO**

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un **massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco** entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale di Intesa Sanpaolo i dati della nuova abitazione.

**SEZIONE III -  
MODULO TERREMOTO  
LOCATARIO**





**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO**

**ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO**

**Art. 11.1 Denuncia del sinistro**

**Il Cliente deve denunciare il Sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza** telefonando al **numero verde 800.124.124** (dall'estero +39 02.30328013) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 oppure inviando **una comunicazione scritta**.

La comunicazione del sinistro può essere effettuata:

-  posta inviando la denuncia a  
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.  
Ufficio Sinistri Rami Elementari  
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
-  inviando un fax al numero 011 093.10.62;
-  tramite mail all'indirizzo [sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com);
-  consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

**Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia**

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.  
La denuncia trasmessa via email può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Il Cliente o l'Assicurato devono mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere a questi obblighi e agli obblighi di salvataggio previsti dall'Art. 1914 del Codice Civile. L' inadempimento di questi obblighi può comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento**.

**Art. 11.2 Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è determinato:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, insieme al Cliente o con una persona da lui designata oppure,
- b) a richiesta di una delle parti, da due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. I due periti devono nominare un terzo in caso di disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Cliente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

**da sapere:** l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

**da sapere:** l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno



**da sapere:** per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

### Art. 11.3 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto
- verificare se l'Assicurato/Cliente ha mantenuto gli obblighi previsti in caso di sinistro
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nell'Articolo 11.2 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

In ogni caso, la Compagnia e il Cliente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

### Art. 11.4 Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale:

#### 11.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.

**Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui.**

Si precisa che:

- per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- per i documenti personali, si quantificano le spese per loro il rifacimento.
- per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
- per i titoli di credito:
  - la Compagnia paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
  - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

La stima con il criterio del Valore a nuovo **non si effettua:**

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

#### 11.4.2 Primo rischio assoluto

In fase di rimborso/pagamento dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell'Indennizzo

## ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.

Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**valore dei residui:** è il valore dei beni del contenuto che a seguito del sinistro non risultano danneggiati e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

**Collezioni:** si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

**valore nominale:** di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

**procedura di ammortamento:** è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

**azione cambiaria** che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

**primo rischio assoluto:** si intende la forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni fino al raggiungimento della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati

### ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere **il 50% come anticipo** dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile **supera i 25.000 euro**.

### ARTICOLO 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicuratrici richiedendo a ciascuno l'indennizzo/risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

## GLOSSARIO

---

### APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

---

### APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per la eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

---

### ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

---

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 30% del totale.

---

### CARENZA

Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della polizza.

---

### CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

---

### COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra, 3, 10138.

---

### CONTENUTO

L'insieme dei beni per uso domestico e personale riposti all'interno dell'abitazione indicata nel Modulo di polizza. Comprende il contenuto delle dipendenze e gli impianti di prevenzione e di allarme.

Include anche:

- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori.

Se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa, sono compresi i beni per uso professionale.

---

### CONTENUTO DELLE DIPENDENZE

L'arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l'abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori.

---

### COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

---

### DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

---

### DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

---

**DIPENDENZE**

Le cantine, i ripostigli e il box di pertinenza dell'abitazione assicurata, con essa non intercomunicanti. Il box può essere separato dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza.

**ESPLOSIONE**

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

**FABBRICATO**

I locali indicati nel Modulo di Polizza e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno.

Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrato
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione (comprese le tende esterne solo se stabilmente fissate al Fabbricato)
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- e in genere tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato assicurato.

Include inoltre le dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate.

Se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

**FISSI E INFISSI**

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.

**FRANCHIGIA**

La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**INCENDIO**

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

**MODULI** Le coperture assicurative acquistabili con la polizza XME Protezione.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

**RESIDUO**

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

**SCOPERTO**

La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

**SCOPPIO**

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

**SINISTRO**

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

**SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE**

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

---

**TERREMOTO**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nell'annualità di polizza.

---

**VALORE A NUOVO**

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la **totale ricostruzione** del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
  - per **rimpiazzare** i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
- 

**VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO**

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

---

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore del bene danneggiato, distrutto o sottratto secondo il comune commercio.

---

**RESIDUO**

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

---

**SCOPERTO**

La parte di danno a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale

---

**SCOPPIO**

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

---

**SINISTRO**

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

---

**SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE**

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

---

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

La struttura di I.M.A. Italia Assistance S.p.A a cui Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

---

**TERREMOTO:**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nell'annualità di polizza.

---

**ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Terremoto			
Garanzie	Descrizione Garanzie con limiti o Franchigie/scoperti	Limiti di Indennizzo	Franchigie Scoperti
Terremoto	Terremoto	80% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di polizza	10% della somma assicurata per il contenuto
	Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro</li> <li>▪ Pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</li> <li>▪ Rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro</li> <li>▪ Le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro</li> </ul>	-

---

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28